



Comune di Troia

(Provincia di Foggia)

**REGOLAMENTO PER COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE
DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE SVOLTA DAI DIPENDENTI COMUNALI
(DI CUI AGLI ARTT. 92 E 93 DEL D. LEG.VO 163/2006 COME MODIFICATI dal D.L. 90/2014
CONV. IN L. 114/2014 E DI CUI ALL'ART. 113 del D.LGS. N.50/2016)**

INDICE GENERALE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - *Norme di riferimento*
- Articolo 2 - *Oggetto, obiettivi e finalità*
- Articolo 3 - *Definizione delle prestazioni*
- Articolo 4 - *Tipologia di interventi e prestazioni incentivate*
- Articolo 5 - *Limiti – Spese incluse ed escluse dagli incentivi*

CAPO II°- RIPARTIZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE

- Articolo 6 - *Costituzione del fondo*
- Articolo 7 - *Gruppo di lavoro*
- Articolo 8 - *Rapporti con altri Enti Pubblici*
- Articolo 9 - *Copertura finanziaria*
- Articolo 10 - *Determinazione dell'entità dell'incentivo*
- Articolo 11 - *Modalità di calcolo dell'incentivo*
- Articolo 12 - *Incarichi interi o parziali*
- Articolo 13 - *Conferimento degli incarichi*
- Articolo 14 - *Ripartizione della quota del R.U.P. e i suoi collaboratori*
- Articolo 15 - *Liquidazione dell'incentivo*
- Articolo 16 - *Iscrizione all'albo professionale - Assicurazione*
- Articolo 17 - *Responsabilità*
- Articolo 18 - *Orientamenti e proprietà dei progetti, di impianti e strutture*
- Articolo 19 - *Disposizioni transitorie e finali*
- Articolo 20 - *Pubblicità del regolamento*
- Articolo 21 - *Casi non previsti dal presente regolamento*
- Articolo 22 - *Rinvio dinamico*

CAPO III° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 23 - *Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio*
- Articolo 24 - *Relazione periodica sull'applicazione del regolamento*
- Articolo 25 - *Correlazione con altre forme di incentivo*

ALLEGATI

- A) Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali
- B) Ripartizione dell'incentivo
- C) Individuazione delle fasi di maturazione e di liquidazione dell'incentivo per interventi edilizi
- D) Prospetto costituzione Gruppo di lavoro
- E) Prospetto liquidazione incentivi

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Norme di riferimento

1. Costituiscono norme di riferimento per il presente regolamento il *D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014 EX ARTT. 92 E 93 DEL D. LEG.VO 163/2006* e il *"Nuovo codice dei contratti"* di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
2. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione, per la parte non abrogata, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05/10/2010, n.207 e successive modificazioni (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, anche "Regolamento di attuazione del codice dei contratti" o "Regolamento di attuazione" o "D.P.R. n.207/2010"), a cui si rimanda.

Articolo 2 – Oggetto, obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e i criteri di calcolo per la ripartizione, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, pubblico di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'incentivo previsto dall'art. 93 comma 7 ter del D.L. D.Lgs. 163/2006 (per il periodo dal **19/08/2014 al 18/04/2016**) tra Responsabile Unico del Procedimento, i progettisti, i responsabili del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori e previsto dall'art.113, del D.Lgs. 12 aprile 2016, n.50 – di seguito denominato *Nuovo codice dei contratti* (per il periodo **dal 19/04/2016 a seguire**) tra il Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati: del piano della sicurezza, della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione; del collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; del collaudatore statico ove necessario; nonché tra i loro collaboratori, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. L'incentivo di cui comma precedente, è costituito da una somma non superiore al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'I.V.A., di un'opera o di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, come definito nel successivo "Articolo 4 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate". Il relativo importo fa carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione della singola opera o lavoro negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.
4. L'incentivo alimenterà il *Fondo* da costituirsi con le modalità previste nel successivo "Articolo 6 - Costituzione del fondo".

Articolo 3 - Definizione delle prestazioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. *"Area Tecnica"*: gli uffici dell'Amministrazione ai quali per legge, statuto, regolamento o atto amministrativo sono affidati compiti di progettazione e gestione dell'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture, compresi quelli relativi alla manutenzione straordinaria, inerenti opere o lavori pubblici di competenza della medesima Amministrazione.
 - b. *"Attività soggette all'incentivo"*: lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile Unico del Procedimento, di responsabile della sicurezza dei lavoratori sia in fase di progettazione che di esecuzione, redattore del piano della sicurezza, di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; di collaudatore statico, ai sensi del *Nuovo codice dei contratti* e del *Regolamento di attuazione* conferiti al personale dipendente, nonché l'attività di progettazione (per il solo periodo dal 19/08/2014 al 18/04/2016) così come previsto dall'art. 93 comma 7 ter del D.Lgs. 163/2006.
 - c. *"Collaboratori"*: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, ai quali anche congiuntamente sono affidati compiti esecutivi di natura tecnica, amministrativa o contabile di supporto al personale incaricato delle attività di cui alla lettera b), che collabora direttamente alle attività pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
 - d. *"Appalti pubblici di lavori"*: i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto:
 - 1) le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. n.50/2016. In qualsiasi modo

- realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità, etc.).
- 2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera;
 - 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera.
- e. "Lavori": le attività di costruzione, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria richiedente apposita progettazione di opere, meglio specificate nel successivo "Articolo 4 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate".
- f. "Opera": il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
- g. "Progettazione": l'attività di progettazione di livello di *fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo* inerenti ai lavori, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'art.149, del *Nuovo codice dei contratti*. Per i lavori pubblici per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo ed esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità, e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello di *fattibilità tecnica ed economica*. Tutto ciò nella considerazione che i primi due livelli di progettazione, concepiti nel nuovo dettato normativo, richiedono elaborazioni e studi più approfonditi; di conseguenza i compensi spettanti ai progettisti vengono erogati, complessivamente, cumulando le percentuali relative per il progetto di *fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo*. La facoltà di operare quanto disposto dal comma precedente si applica, su indicazione preventiva e vincolante del Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 4, dell'art.23, del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; infatti nello specifico *la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione*. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione. Le variazioni imputabili ad errori di progettazione sono eseguite senza corresponsione di alcun incentivo. L'incentivo è riconosciuto su tutte le specifiche prestazioni che sono svolte dal personale interno, necessari alla progettazione, realizzazione e controllo dell'opera o lavoro.
- h. "Collaudo": l'attività di collaudo tecnico-amministrativo regolato dalle disposizioni di cui all'art.102 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.
- i. "Gruppo di lavoro": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di R.U.P., di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni.
- j. "Fondo": Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016.
- k. "Fondo per funzioni tecniche <FF>": Parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Articolo 4 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del Fondo, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge. In particolare, e non a titolo esaustivo, l'incentivo di cui all'"Articolo 2 – Oggetto, obiettivi e finalità", è previsto per le seguenti tipologie di intervento:
 - a. *nuove realizzazioni* di lavori e opere pubbliche e/o di uso pubblico e nello specifico tutti gli interventi previsti nel programma triennale e nei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei lavori pubblici;
 - b. interventi di *ristrutturazione e restauro edilizio* di opere pubbliche e/o d'uso pubblico e nello specifico gli interventi definiti quali lavori pubblici, ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere ed impianti;
 - c. interventi di *manutenzione straordinaria* (richiedente apposita progettazione) di opere pubbliche e/o d'uso pubblico e nello specifico gli interventi definiti quali lavori pubblici, ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere ed impianti;
 - d. redazione di *varianti a progetti* di lavori ed opere pubbliche già approvati e necessitanti di varianti anche per esplicita volontà dell'Amministrazione Comunale;
 - e. per i compiti svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti.
2. La *manutenzione* si definisce come "la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative,

includere le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un'opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto". Elementi essenziali perché possa parlarsi di lavori di manutenzione appaiono quindi l'inerenza ad un'opera, la finalità di ripristino funzionale, l'approvazione di un progetto. In ogni caso, dovrà porsi attenzione ai criteri distintivi affermati dalla giurisprudenza (specialmente amministrativa) da cui deriva, tra l'altro, la precisazione per cui la manutenzione può rientrare nell'ambito dei lavori, e non in quello dei servizi, sempre che l'attività dell'appaltatore comporti la creazione di un aliquid novi, vale a dire un'azione prevalente ed essenziale di modificazione della realtà fisica, con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale.

3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera ai sensi dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.161 del D.P.R. n.207/2010, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del R.U.P., nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione, ovviamente, delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell'"atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell'"atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi di quanto previsto dall'art.161, comma 4, 3° e 4° periodo, del D.P.R. n.207/2010), fatte comunque salve le eventuali riduzioni da applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" qualora ricorrano i presupposti e/o le condizioni indicate al successivo "Articolo 12 - Incarichi interi o parziali".
4. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo che verrà erogato con le modalità previste dal successivo "Articolo 12 - Incarichi interi o parziali".
5. Per quanto concerne i lavori di manutenzione straordinaria di scarsa complessità ed entità e da eseguirsi senza la predisposizione di uno specifico progetto, non verrà attribuita la quota a titolo di incentivo.
6. L'aliquota dell'incentivo spettante quota parte al personale a cui sono stati conferiti gli incarichi relativi alle attività è stabilita nell'allegato "A" al presente regolamento. Qualora il soggetto responsabile della prestazione svolga l'attività singolarmente le aliquote dei collaboratori sono riconosciute allo stesso.
7. Sono inclusi, nel concetto di "lavori pubblici", ai fini della costituzione del Fondo indicato al precedente "Articolo 2 - Oggetto, obiettivi e finalità", i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della gestione amministrativa di detti lavori.
8. Sono invece esclusi ai fini della costituzione del Fondo indicato al precedente "Articolo 2 - Oggetto, obiettivi e finalità", gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente che non necessitino di una progettazione o di specifici accertamenti tecnici.
9. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del Fondo, per forniture pubbliche si intendono le forniture di beni a favore dell'Amministrazione Comunale, a carico del Comune, anche in ragione di rapporti convenzionali, previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge. In particolare, e non a titolo esaustivo, l'incentivo di cui all'"Articolo 2 - Oggetto, obiettivi e finalità", è previsto per le seguenti tipologie di forniture, per importi superiori al limite di cui all'art. 11 comma 6 del presente regolamento:
 - a. arredi e attrezzature in genere, anche quando si debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
 - b. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere; Spese concernenti il funzionamento degli organi comunali o necessarie per l'organizzazione delle elezioni e dei referendum;
 - c. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
 - d. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
 - e. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
 - f. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
 - g. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
 - h. attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi, nonché di segnaletica stradale; materiale infortunistico e relativo alla sicurezza; piante, fiori e addobbi vari;
 - i. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti;

- j. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
 - k. forniture da eseguirsi a carico o in luogo del contraente, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
 - l. acquisto di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti ed ogni altro materiale di consumo;
 - m. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
 - n. acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali e di gestione della popolazione animale; acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
10. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del *Fondo*, per servizi pubblici si intendono le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del Comune anche in ragione di rapporti convenzionali, nonché i servizi pubblici, così come di seguito individuati anche attraverso il richiamo, di natura esemplificativa, alle categorie di cui agli allegati II.A e II.B del Codice, previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge. In particolare, e non a titolo esaustivo, l'incentivo di cui all' "Articolo 2 – *Oggetto, obiettivi e finalità*", è previsto per le seguenti tipologie di forniture, per importi superiori al limite di cui all'art. 11 comma 6 del presente regolamento:
- a. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 1;
 - b. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere compreso il trasporto scolastico e pubblico locale, nonché l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 2;
 - c. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 3;
 - d. servizi di telecomunicazione come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 4;
 - e. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, come esemplificati nell'allegato II.A, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
 - f. servizi informatici e affini come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 7, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
 - g. servizi di ricerca e sviluppo come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 8, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
 - h. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;
 - i. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 10;
 - j. servizi di consulenza gestionale e affini come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 11, compresa la predisposizione e lo studio di interventi da realizzare mediante concessione, finanza di progetto o finanziamento atipico;
 - k. servizi pubblicitari come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 13, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
 - l. servizi di pulizia degli edifici e di gestione degli immobili di proprietà comunale o utilizzati dal comune a vario titolo, come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 14;
 - m. servizi di editoria e di stampa come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 15, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
 - n. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi come esemplificati nell'allegato II.A, categoria 16, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, ed alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso il servizio di raccolta cosiddetta "porta a porta";
 - o. servizi alberghieri come esemplificati nell'allegato II.B, categoria 17, compresi i servizi ricettivi rivolti alle categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
 - p. servizi di ristorazione come esemplificati nell'allegato II.B, categoria 17, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per il funzionamento di mense, anche scolastiche, di centri

- ricreativi, o per servizi sociali, culturali, educativi e sportivi, siano essi di natura istituzionale o a domanda individuale;
- q. servizi relativi alla sicurezza come esemplificati nell'allegato II.B, categoria 23, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio comunale o ritenuti necessari in occasione di manifestazioni pubbliche;
 - r. servizi relativi all'istruzione come esemplificati nell'allegato II.B, categoria 4; compresa la gestione di corsi di qualunque genere e grado e la partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
 - s. servizi sanitari e sociali come esemplificati nell'allegato II.B, categoria 25, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
 - t. servizi ricreativi, culturali e sportivi come esemplificati nell'allegato II.B, categoria 26, compresa la gestione e la manutenzione di attrezzature ed impianti, anche sportivi, l'organizzazione e la gestione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, concerti, mostre ed altre manifestazioni di natura ricreativa, culturale, sportiva o scientifica, nonché le spese per la gestione ed il funzionamento di locali comunali o usati dal Comune per manifestazioni di pubblico spettacolo e intrattenimento.
 - u. l'organizzazione di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione comunale, compreso il reclutamento di ditte esperte in selezione del personale;
 - v. servizi di pulizia, di derattizzazione e disinfestazione dei locali comunali, delle infrastrutture e dei mezzi d'opera, l'acquisto del materiale necessario per la disinfezione, compresa la disinfezione dei cassonetti RR.SS.UU., l'espurgo fosse biologiche e similari;
 - w. consulenze, servizi, rilevazioni, controlli ed analisi in materia ambientale per la salvaguardia e tutela dell'ambiente e della salute pubblica e privata;
 - x. manutenzione, gestione e cura del verde pubblico e dell'arredo urbano, pulizia e manutenzione strade extraurbane;
 - y. la somministrazione di lavoratori a tempo determinato;
 - z. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
 - aa. locazione di immobili, aree e locali, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - bb. servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - cc. servizi legali;
 - dd. servizi tecnici, nonché i servizi ad essi correlati, come ad esempio il coordinamento per la sicurezza, i rilievi, le indagini geologiche, geotecniche/geognostiche, le verifiche statiche e di collaudo, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - ee. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
 - ff. la locazione di mobili, arredi, suppellettili, macchine e attrezzature degli uffici e servizi comunali;
 - gg. noleggio, installazione, gestione e manutenzione delle attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza e di allarme, macchine da calcolo, macchine da riproduzione grafica e da microfilmatura, apparecchi fotoriproduttori, stampanti, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie; acquisto o locazione di strumenti informatici nonché acquisto e sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio e di consumo, ivi comprese le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi.

Articolo 5 - Limiti – Spese incluse ed escluse dagli incentivi

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e del comma 2, dell'art.113, del D.Lgs. n.50/2016, per le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto completo in ogni dettaglio fanno carico gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Come definito dal comma 3, dell'art.113, del D.Lgs. n.50/2016:
 - gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

- la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente/responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art.113, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
 4. Ai sensi dell'art.113, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, gli "incentivi di progettazione interna" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale.
 5. Ai sensi del comma 5, dell'art.113, del D.Lgs. n.50/2016, per i compiti svolti dal personale di una Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale Unica di Committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 1.
 6. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti ai rilievi, sondaggi, studi ed indagini di natura specialistica, calcoli strutturali, di impiantistica, di natura non corrente, che sono a carico della stazione appaltante.

Articolo 6 - Costituzione del fondo

1. Il *Fondo* di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici, siano essi lavori, servizi o forniture, negli stati di previsione della spesa o nello stesso bilancio di previsione dell'amministrazione (singole opere pubbliche incluse nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici o singoli lavori pubblici che, eventualmente, non siano stati inclusi in detti strumenti programmatori e per i quali siano svolte dal personale interno le funzioni relative alle attività).
2. Alla costituzione del *Fondo* concorre una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti di cui al comma 2, dell'art.113, del D.Lgs.n.50/2016. Per importo a base di gara si intende l'importo risultante dal quadro economico del progetto approvato, dell'opera, al netto di somma a disposizione, IVA, spese tecniche ed imprevisti, ma compresi i lavori e le opere non soggette a ribasso d'asta quali ad esempio quelle richieste per la sicurezza dei lavoratori. Tale somma è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e criteri previsti nel presente regolamento.
3. Il *Fondo* è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art.51, comma k), del C.C.N.L. del 01/04/1999 e dall'art.31, comma 3, del C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali del 22/01/2004 e compete anche al personale titolare di posizione organizzativa.

Articolo 7 – Gruppo di lavoro

1. Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è costituito un *Gruppo di Lavoro*, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti Pubblici, vedi "Articolo 8 - Rapporti con altri Enti Pubblici"), secondo i seguenti criteri:
 - limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
 - specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.
2. La consistenza del *Gruppo di Lavoro* è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal dirigente/responsabile del servizio competente, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'"Articolo 13 - Conferimento degli incarichi".
3. All'interno del *Gruppo di Lavoro* vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.
4. Fanno parte del *Gruppo di Lavoro* i dipendenti che ricoprono il ruoli di Responsabile Unico del Procedimento, nel caso di lavori pubblici: ufficio direzione lavori e collaudatore, nel caso di forniture/servizi: direttore dell'esecuzione, verifica di conformità, i collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione o di altri Enti Pubblici.

Articolo 8 – Rapporti con altri Enti Pubblici

1. E' possibile istituire *Gruppi di Lavoro* con dipendenti di altri Enti Pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D.Lgs. n.267/2000; questi partecipano alla ripartizione del *Fondo*.
2. Nell'atto di costituzione del *Gruppo di Lavoro* dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un *Gruppo di Lavoro* in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà nell'anno successivo.

Articolo 9 – Copertura finanziaria

1. Gli incentivi inerenti progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (quando previsti ai sensi del D.Lgs. n.81/2008), alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto completo in ogni dettaglio, nonché alla progettazione per il solo periodo dal 19/08/2014 al 18/04/2016, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di

- previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti, ai sensi del comma 1, dell'art.113, del D.Lgs.n.50/2016.
2. Si ribadisce che l'ammontare degli incentivi, oggetto del presente Regolamento, è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali e di qualunque altro onere derivante dall'incentivo a carico del Bilancio dell'Ente, che trovano anch'essi copertura finanziaria negli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori o negli appositi stanziamenti di bilancio.

Articolo 10 - Determinazione dell'entità dell'incentivo

1. La determinazione dell'entità massima dell'incentivo attribuibile ai dipendenti è stabilita per legge, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi del comma 2, art.113, del D.Lgs. n.50/2016, che recita: *"A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti."*
2. Per il periodo dal 19/08/2014 al 18/04/2016, ai sensi dell'art. 93 comma 7 ter del D.L. D.Lgs. 163/2006, che qui di seguito si riporta:

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
3. Per il periodo dal 19/04/2016 a seguire, ai sensi del comma 3, dell'art.113, del D.Lgs. n.50/2016 *"L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale."*
4. Ai sensi comma 4, dell'art.113, del D.Lgs. n.50/2016 *"Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di*

cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori."

5. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata alle *Funzioni Tecniche*.
6. Partecipano alla costituzione del *Fondo*, nella misura indicata al precedente comma 1, anche gli importi che siano da porre a base di gara di eventuali ed ulteriori affidamenti ai sensi del Codice dei contratti per voci di spesa facenti parte delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" del quadro economico approvato con il progetto esecutivo (o con il progetto definitivo se posto a base di gara) qualora dette voci di spesa prevedano attività di studio e/o di analisi di fattibilità ovvero di progettazione di qualsiasi livello (fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo), con assunzione delle relative responsabilità, da parte del personale dipendente dell'ente.

Articolo 11 - Modalità di calcolo dell'incentivo

1. Per le finalità di cui all'"Articolo 9 – Copertura finanziaria", l'incentivo è calcolato sull'importo dei lavori a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto di I.V.A., del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo o esecutivo, approvato e appaltato.
2. In caso di perizie di variante e suppletive ex art.149, del D.Lgs. n.50/2016, che richiedano la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali, i tecnici incaricati della progettazione, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sull'eventuale valore lordo suppletivo della perizia di variante.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono comunque previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
5. L'80% del *Fondo* costituisce il *Fondo per funzioni tecniche <FF>*. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Per i lavori finalizzati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al *Fondo per funzioni tecniche <FF>* è pari al 100%.
6. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore ad € 40.000,00.

Articolo 12 - Incarichi interi o parziali

1. Nel caso, per motivi non imputabili al Responsabile Unico del Procedimento o per scelte dell'Amministrazione o per intervenute modifiche normative e/o legislative, non sia possibile o opportuno procedere con la esecuzione e/o appalto di un'opera o intervento, verrà riconosciuto e liquidato l'incentivo relativo a quanto redatto fino a quel momento.
2. Qualora il lavoro pubblico (o l'opera pubblica) da realizzare non richieda la preventiva redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, quindi, per la redazione del progetto da porre a base di gara (di livello definitivo o esecutivo) non occorre preventivamente individuare la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e, conseguentemente, neppure la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per quanto disposto dall'art.90, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. [e, quindi, dovrà essere l'impresa esecutrice/appaltatrice a dover redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) in tutt'uno con il Piano Operativo di Sicurezza (POS)], le corrispondenti quote percentuali di "incentivo di progettazione", devono essere ripartite fra alcuni dei restanti soggetti e, in particolare, come segue:
 - a. la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) deve essere attribuita al RUP e gli eventuali suoi collaboratori tecnici ed amministrativi;
 - b. la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve essere liquidata a favore del Direttore dei Lavori in quanto è tale figura che, ai sensi di legge, deve svolgere le corrispondenti funzioni/attività in materia di sicurezza nella fase esecutiva dei lavori [qualora vi siano nell'Ufficio di Direzione dei Lavori anche gli assistenti del D.L. in qualità di Direttore/i Operativo/i e/o di Ispettore/i di Cantiere].
3. Qualora alcune delle funzioni/attività relative alla progettazione non vengano del tutto svolte all'interno dell'ente con il personale dipendente, le corrispondenti aliquote percentuali di ripartizione dell'incentivo fra i vari soggetti che ne hanno titolo ai sensi del presente regolamento, sono incrementate nella misura del 15% in ragione del dovuto coordinamento con le funzioni/attività svolte dal/i soggetto/i incaricato/i all'esterno dell'ente.

4. Sono ammesse eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nel precedente "Articolo 11 - *Modalità di calcolo dell'incentivo*" (con aliquote percentuali diverse da quelle indicate: in ogni caso, la somma delle aliquote così previste dovrà ancora dare il valore di 100/100) in ragione della peculiarità del progetto o dell'opera da realizzare ovvero in considerazione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta dal personale dipendente. A tal fine il dirigente/responsabile del servizio provvede con disposizione motivata su proposta del R.U.P.; in tal caso la variazione in aumento o in diminuzione delle aliquote percentuali di incentivo riferite alle diverse funzioni/attività non può superare il 25% dell'aliquota percentuale prevista nello stesso precedente "Articolo 11 - *Modalità di calcolo dell'incentivo*" (qualora si verifichi che la quota percentuale complessiva dell' "incentivo di progettazione interna" da ripartire fra i dipendenti superi la soglia massima di 100/100, la somma corrispondente al valore percentuale che supera detta soglia deve essere portata tutta in diminuzione ripartendo la decurtazione sulla/e aliquota/e percentuale/i riferita/e a funzioni/attività meno importanti ai fini del progetto o dell'esecuzione dell'opera, stabilite dal RUP).
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del prescritto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal predetto personale dipendente da parte del dirigente/responsabile di servizio preposto alla struttura competente, costituiscono economie, tenuto comunque conto dei diversi criteri di riparto indicati nei precedenti commi che prevedono/ammettono, in detta ipotesi, coefficienti correttivi delle aliquote percentuali per il personale che ha svolto parte delle funzioni/attività ivi indicate. Le economie concorrono ad incrementare la quota del *Fondo*.
6. Il compenso al RUP e collaboratori è dovuto anche in caso di progettazione e/o direzione lavori affidata/e all'esterno, purché non vengano affidati all'esterno i servizi di supporto al RUP.
7. Nel caso in cui il personale interno abbia svolto le sole funzioni di RUP (pertanto, qualora tutte le restanti funzioni/attività siano state affidate all'esterno dell'ente), potranno essere liquidati gli incentivi relativi alle attività del RUP (e dei suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi qualora vi siano figure interne all'ente che abbiano supportato le attività del RUP) incrementate nella percentuale del 100%, in ragione dell'obbligo di coordinamento e di controllo dell'operato degli incaricati soggetti esterni all'ente e delle conseguenti responsabilità amministrative, erariali, civili e penali in capo allo stesso RUP (e agli eventuali suoi collaboratori).

Articolo 13 - Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile preposto al servizio tecnico. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori pubblici e di pianificazione urbanistica, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
2. Lo stesso dirigente/responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. Per ogni opera o lavoro da progettare e da realizzare, il R.U.P. nominato, prima dell'avvio dell'attività di studio di fattibilità/progettazione/pianificazione urbanistica, deve indicare, con proprio atto:
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica (se necessari), di esproprio e di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori (se necessario), di esecuzione dei lavori e, infine, di collaudo delle opere eseguite;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni professionali esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia, in funzione dei carichi di lavoro dei dipendenti dell'ente e delle professionalità presenti o meno nell'ente in relazione ai lavori da appaltare (sulla base delle figure individuate dal R.U.P. all'interno dell'ente lo stesso sarà in grado di determinare quali siano gli incarichi da conferire all'esterno dell'amministrazione);
 - la suddivisione dell'incentivo all'interno del *Gruppo di Lavoro* relativamente alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo (incluse le attività degli eventuali collaboratori del RUP).
4. Nell'atto di conferimento dell'incarico viene:
 - a. Individuata la spesa di investimento da effettuare, con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
 - b. Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il *Gruppo di Lavoro*, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e la prestazione da svolgere;
 - c. Prevista l'aliquota percentuale del *Fondo* per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il *Gruppo*

di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area Tecnica, sia l'elenco del personale che le relative aliquote, saranno individuate dal Dirigente/Responsabile del Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

5. L'atto di conferimento dell'incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, su proposta del R.U.P., sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto dall' "Articolo 15 - Liquidazione dell'incentivo".
6. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il Fondo indicato al precedente "Articolo 2 – Oggetto, obiettivi e finalità", sono:
 - a. il tecnico dipendente nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che svolge, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo, le funzioni di cui all'art.101, del D.Lgs. n.50/2016;
 - b. gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del R.U.P." per la fase di progettazione e di appalto dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnicoamministrativo alle attività del R.U.P.;
 - c. i tecnici dipendenti che hanno redatto gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici indicati al precedente "Articolo 4 - Tipologia di interventi e prestazioni incentivate" ;
 - d. il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori" [CSP: con mansione di progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) qualora detto PSC sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art.90, comma 3, del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., da redigere ai sensi dell'art.100 dello stesso D.Lgs.];
 - e. il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori che svolge le funzioni previste dall'art.148 del D.P.R. n.207/2010 (facente parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art.147 del D.P.R. n.207/2010);
 - f. gli eventuali dipendenti nominati "assistenti del Direttore dei Lavori" (anch'essi facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art.147 del D.P.R. n.207/2010), che svolgono le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere ai sensi, rispettivamente, degli artt. 149 e 150 del D.P.R. n.207/2010;
 - g. il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (CSE), designato ai sensi dell'art.89, comma 1, lett. f) e dell'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
 - h. i collaboratori tecnici che, pur non firmando il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte degli elaborati dell'opera e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - i. gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase esecutiva dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. e/o dell'Ufficio di Direzione dei Lavori e/o del collaudatore;
 - j. il tecnico dipendente nominato "collaudatore" dei lavori pubblici realizzati dall'appaltatore ai sensi di quanto disposto dall'art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e dalla Parte II, Titolo X, del D.P.R. n.207/2010 (coincidente con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche per le quali non è previsto il rilascio del "certificato di collaudo provvisorio" ma il solo rilascio del "certificato di regolare esecuzione") ovvero, anche il tecnico dipendente che sia stato incaricato del collaudo statico/strutturale delle opere appaltate qualora, in base alle caratteristiche tipologico/strutturali e di entità delle opere da eseguire, detto specifico tipo di collaudo sia prescritto ai sensi di legge
 - k. il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
7. Il personale incaricato della funzione tecnica e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; in tal caso le ore eccedenti l'orario ordinario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente.
8. Gli incarichi per lo svolgimento di dette funzioni/attività, di regola, sono svolti dal personale tecnico dipendente dell'amministrazione. In caso di carenza in organico di personale tecnico all'interno dell'amministrazione in possesso delle prescritte abilitazioni, ovvero di difficoltà nello rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (casi che dovranno essere accertati e certificati dal R.U.P.), l'amministrazione potrà affidare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo, ai soggetti di cui all'art.45, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016.
9. Ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione e di quanto previsto dal

combinato disposto del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. e delle vigenti norme in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., si stabilisce che gli "incentivi di progettazione interna" previsti dal presente regolamento potranno essere riconosciuti e liquidati ai responsabili del settore interessato.

Articolo 14 - Ripartizione della quota del R.U.P. e i suoi collaboratori

1. La quota del fondo spettante al R.U.P., come definita dalle tabelle allegate al presente regolamento, dovrà essere a sua volta ripartita tra il medesimo ed i suoi collaboratori che hanno operato in ordine agli aspetti amministrativi e finanziari riguardanti la singola opera o lavoro, in entità e modalità che stabilirà, motivatamente e tenuto conto dell'attività degli stessi svolta, il responsabile stesso.
2. La quota spettante ai collaboratori non potrà comunque complessivamente superare il 50% di quelle da ripartirsi secondo il presente articolo.
3. Nel caso in cui il R.U.P. non potesse o non ritenesse di avvalersi dell'opera dei collaboratori interni all'Amministrazione, l'intera quota percentuale spetterà unicamente al medesimo.
4. La percentuale attribuita al R.U.P. è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.
5. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra essi in base alle attività effettivamente espletate.

Articolo 15 - Liquidazione dell'incentivo

1. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica, che vi provvede previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile Unico del Procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. L'incentivo può essere liquidato al momento dell'approvazione degli atti conclusivi delle fasi descritte nell'allegato "C". Per la fase 4 (esecuzione lavori) la maturazione dell'incentivo si realizza in proporzione all'effettivo avanzamento dei lavori come certificato dai relativi stati di avanzamento.
3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre amministrazioni. In caso di avveramento della condizione, la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.
4. Nessun incentivo verrà riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili ai progettisti.
5. La liquidazione degli incentivi avverrà, anche tramite acconti, mediante apposito atto redatto dal Responsabile del Servizio, solo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera o dei lavori pubblici, in tutti i casi di interventi parziali la liquidazione avverrà dopo l'approvazione dell'ultimo stadio di progettazione al quale si è pervenuti prima della decisione di interrompere la progettazione e/o l'appalto dei lavori.
6. Nel caso di prestazioni totalmente affidate all'esterno, la quota attribuita al RUP e, nell'ambito di tale quota le quote eventualmente proposte a favore del personale amministrativo, saranno liquidate ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo.
7. La liquidazione dell'incentivo che concorre alla costituzione del *Fondo per funzioni tecniche <FF>*, ai personale dipendente dell'ente dovrà tenere conto degli incarichi affidati all'esterno dell'ente stesso e sarà commisurato all'effettiva partecipazione dei dipendenti alle varie fasi di progettazione e alle varie funzioni tecnico amministrative, la quale deve essere disposta dal dirigente/responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
8. Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie del Comune, l'emissione dei mandati di pagamento è comunque subordinata all'acquisizione nelle disponibilità di cassa del Comune, delle somme occorrenti.
9. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso dal dirigente/responsabile del servizio, allegando e sottoscrivendo l'allegato prospetto "B". Il servizio finanziario, riscontrata la regolarità contabile e verificato ogni elemento utile alla liquidazione delle spettanze inoltra il suddetto provvedimento al servizio personale che provvederà alla liquidazione delle somme incentivanti ai dipendenti aventi diritto entro la prima mensilità utile.

Articolo 16 – Iscrizione all'albo professionale - Assicurazione

1. I progetti saranno sottoscritti dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale abilitati all'esercizio della professione o alla sottoscrizione dei progetti.
2. I tecnici diplomati in assenza dell'abilitazione potranno firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune di Troia, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale/tecnico nelle cat. "C" e "D" ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione, fermo restando, ovviamente e per quanto applicabili, le disposizioni date dall'ANAC definite ed in fase di definizione.
3. Sono previsti rimborsi a favore del personale dipendente correlati all'iscrizione all'albo professionale, considerato che i relativi oneri finanziari possono essere posti a carico nel bilancio dell'Ente, il quale resta estraneo al rapporto esistente tra dipendente e relativo ordine professionale.
4. L'Amministrazione Comunale, in qualità di stazione appaltante assume l'onere, a carico del bilancio dell'ente del pagamento del premio per la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali da stipularsi a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. L'assicurazione di cui sopra è aggiuntiva a quella che copre i rischi derivanti dallo svolgimento di pubbliche funzioni.

Articolo 17 - Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
2. Ai sensi dell'art.24, comma 3 e 4, del D. Lgs. n.50/2016 i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni di norma abilitati all'esercizio della professione ed in regola con gli obblighi formativi ponendo, di fatto, a carico della stazione appaltante le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati sia della progettazione che delle funzioni di RUP. Ricadono, altresì, in capo alla stazione appaltante la "specifica formazione professionale" – soggetta a costante aggiornamento – del RUP e dei propri dipendenti incaricati alla progettazione.

Articolo 18 - Orientamenti e proprietà dei progetti, di impianti e strutture

1. L'Amministrazione Comunale manifesta il proprio orientamento sui punti fondamentali dei progetti ed anche in corso di elaborazione e può chiedere od ottenere eventuali varianti e modifiche.
2. I progetti resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e nei mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie senza che dai dipendenti incaricati della progettazione possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempreché non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica od architettonica o nei criteri informativi ed essenziali.
3. I progetti, anche nel caso di incarico parziale restano comunque di proprietà piena dell'Amministrazione Comunale e pertanto potranno essere divulgati e riprodotti, nonché pubblicati anche senza ottenere il preventivo nulla osta dei dipendenti incaricati della progettazione. L'Amministrazione tuttavia riconosce al progettista i diritti di autore e di unico interprete della fedele esecuzione artistica e tecnica dell'opera nel caso di una sua successiva esecuzione.
4. Gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche (in particolare progettazione esecutiva di impianti elettrici, meccanici, termici, e di strutture sia in cemento armato che in ferro, ecc...) atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi, riguardanti prove, rilievi, sondaggi, analisi, collaudi di strutture ed impianti per gli edifici esistenti, sono a carico dell'Amministrazione Comunale, che pertanto può affidare a soggetti terzi nei modi e nelle forme previste dalla legge, incarichi di progettazione specialistica.
5. In tal caso i dipendenti che svolgono attività di progettazione per conto del Comune di Troia dovranno mantenere i necessari contatti con l'incaricato della progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di spesa.

Articolo 19 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il Dirigente/Responsabile possono procedere alla revoca o alla modifica dell'incarico in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato. In considerazione del lavoro eseguito e dalla causa che ha determinato la revoca o la modifica dell'incarico, è stabilita la quota di spettanza per ciascun incaricato per la sola quota parte delle attività effettivamente svolte, certificate dal R.U.P.
2. In caso di errore progettuale la quota di incentivazione, con motivato provvedimento, non verrà corrisposta.

Articolo 20 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,

è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, è inviata:
 - a tutti i responsabili dei servizi comunali;
 - all'organo di revisione.

Articolo 21 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b. lo statuto comunale;
 - c. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d. i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto;
 - e. il decreto del Ministero della Giustizia 9 luglio 2008 n. 139.
-

Articolo 22 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali nonché con la definitiva approvazione, da parte dell'ANAC, delle linee guida sia nel merito del profilo del R.U.P. che del profilo del progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza e collaudatore.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

CAPO III° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23 - Abrogazioni, entrata in vigore e norme di rinvio

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicheranno anche qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, valorizzazioni patrimoniali dell'ente, ecc..., coinvolgendo enti diversi o soggetti terzi.
2. Come riportato nel " **Comunicato del Presidente ANAC del 6 settembre 2017 ad oggetto: Chiarimenti in ordine all'applicabilità delle disposizioni normative in materia di incentivi per le funzioni tecniche.** " *Tenuto conto delle numerose pronunce della Corte dei Conti in merito all'efficacia temporale delle disposizioni normative inerenti la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche succedutesi nel tempo, deve ritenersi che per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione.* "
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento, in particolare il Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.73 del 13/06/2002.
4. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente al 19/08/2014 (data di entrata in vigore della Legge n.114 del 11/08/2014, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.90 del 24/06/2014).
5. In considerazione del contenuto normativo, nelle sue varie innovazioni, relativo agli incentivi alla progettazione, visto in correlazione con il principio generale del divieto di retroattività della legge sancito dall'ordinamento giuridico e dalla giurisprudenza costituzionale, i compensi da erogare per attività svolte fino dal 18/08/2014, vanno assoggettati alla previgente disciplina, anche al fine di non incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti interessati, nei limiti degli impegni assunti. Ciò anche in considerazione al fatto che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo di cui alla Legge 11 agosto 2014, n. 114.
6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. n.50/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
8. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

Articolo 24 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità nell'applicazione del presente regolamento, entro il 15 marzo di ciascun anno il Responsabile dell'Area Tecnica invia all'Amministrazione una relazione – pubblicata sul Web - nella quale sono indicati:
 - a. i progetti affidati nell'anno precedente con il relativo importo posto a base di gara;
 - b. l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - c. gli eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, con indicazione delle relative cause e delle eventuali responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 25 - Correlazione con altre forme di incentivo

1. Le somme erogate ai sensi del presente regolamento non confliggono con il riconoscimento degli ulteriori incentivi previsti dai vigenti C.C.N.L. e per il personale direttivo, si intendono aggiuntivi rispetto alla retribuzione di risultato percepita e in nessun modo modificano la classificazione dei dirigenti rispetto alle responsabilità attribuite.
2. I dipendenti partecipanti a gruppi di progettazione, durante il periodo di esecuzione dei progetti potranno usufruire di lavoro straordinario solo previa autorizzazione del dirigente e per attività non inerenti la progettazione.

TABELLE DI RIPARTO:

PERIODO DAL 19/08/2014 AL 18/04/2016

Allegato A

Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali

Ø Ripartizione dell'incentivo:

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione; ad esso viene aggiunto l'IRAP, fermo restando il rispetto del limite massimo dell'importo del FP come sopra determinato.

Il FP è ripartito dal Dirigente/Responsabile di Servizio in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FPsingoli) per le seguenti attività nelle rispettive misure:

1. Progettazione preliminare: 12%
2. Progettazione definitiva: 13%
3. Progettazione esecutiva: 14%
4. verifica dei progetti (complessivo): 5%
5. rup (FPR): 35%
6. direttore dei lavori: 10%
7. coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione: 3%
8. Collaudatore singolo: 3%
9. Collaboratori (tecnici e amministrativi) che, pur non firmando il progetto partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del Responsabile del procedimento nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori ed alla relativa collaborazione: 5%

Il totale delle percentuali effettive dei FPsingoli (punti da 1 a 9) deve essere massimo pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es progettazione preliminare), il relativo FP singolo sarà pari a zero. Nel caso una o più attività siano interamente affidate all'esterno, la percentuale deve comunque essere valorizzata ed il relativo FPsingolo costituisce economia di spesa.

Qualora una o più prestazioni comprese nelle attività di cui sopra, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, non sia pertinente la relativa percentuale di competenza del FPsingolo sarà pari a zero.

Qualora una o più prestazioni comprese nelle attività di cui sopra siano affidate a professionisti esterni, ad esempio la progettazione preliminare degli impianti, la relativa percentuale di competenza del FPsingolo costituirà economia di spesa, nella misura determinata facendo riferimento, se possibile, al DM 143/2013.

Nel caso di incremento dei costi rispetto a quanto previsto nel Q.E. del progetto esecutivo, i FPsingoli, per la parte liquidata successivamente, vengono decurtati in proporzione all'incremento del costo preventivato dell'opera; tale importo costituisce economia di spesa.

Nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, fatte salve le sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132 c. 1 lett. a), b), c) e d) Codice, le quote spettanti per il FPsingolo liquidate successivamente vengono ridotte in proporzione al tempo inizialmente previsto.1

PERIODO DAL 19/04/2016 a SEGUIRE

Allegato B			
<i>Individuazione delle prestazioni e subprestazioni e delle loro percentuali</i>			
a)	Attività di responsabile unico del procedimento:		
	a1)	Responsabile unico del procedimento	60,00%
b)	Progettazione:		
	b1)	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	0,00%
	b2)	Progetto definitivo	0,00%
	b3)	Progetto esecutivo	0,00%
c)	Sicurezza cantiere:		
	c1)	Prime indicazioni piano sicurezza	0,00%
	c2)	Coordinamento sicurezza in progettazione	9,00%
	c3)	Coordinamento sicurezza in esecuzione	11,00%
d)	Ufficio direzione Lavori:		
	d1)	Ufficio direzione dei lavori	13,00%
	d2)	Contabilità dei lavori	4,00%
e)	Collaudi:		
	e1)	Collaudi (nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione l'aliquota sarà sommata a quella dell'Ufficio di direzione dei lavori)	3,00%

Allegato C		
<i>Ripartizione dell'incentivo</i>		
Prestazione	Subprestazione	Quota spettante
a) Attività RUP	a1)Responsabile unico procedimento	Responsabile 50%
		Collaboratori tecnici 25%
		Collaboratori amministrativi 25%
b) Progettazione	b1)Progetto preliminare	
	b2)Progetto definitivo	
	b3)Progetto esecutivo	
c) Sicurezza cantieri	c1)Prime indicazioni piano di sicurezza	Responsabile 50%
		Collaboratori tecnici 44%
	c2)Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	Collaboratori amministrativi 6%
		Responsabile 60%
	c3)Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Collaboratori tecnici 34%
		Collaboratori amministrativi 6%
d)Ufficio Direzione Lavori	d1)Direzione lavori/Direzione dell'esecuzione	Responsabile 60%
		Collaboratori tecnici 34%
		Collaboratori amministrativi 6%
	d2)Contabilità dei lavori	Responsabile 60%
		Collaboratori tecnici 34%
		Collaboratori amministrativi 6%
e)Collaudi	e1)Collaudi/Verifica di conformità	Responsabile 70%
		Collaboratori tecnici 24%
		Collaboratori amministrativi 6%

Allegato D**Individuazione delle fasi di maturazione e di liquidazione dell'incentivo**

FASI DI MATURAZIONE E LIQUIDAZIONE	%
FASE 1 – progetto preliminare	
Progetto preliminare	0,00
Prime indicazioni piano di sicurezza	0,00
RUP, Responsabile lavori progettazione preliminare	10,00
Sommario	10,00
FASE 2 – progetto definitivo	
Progetto definitivo	0,00
RUP, Responsabile lavori progettazione definitiva	15,00
Sommario	15,00
FASE 3 – progetto esecutivo	
Progetto esecutivo	0,00
Coordinamento sicurezza in progettazione (Nella fase 2 se appalto integrato)	9,00
RUP, Responsabile lavori progettazione esecutiva	15,00
Sommario	24,00
FASE 4 – esecuzione lavori	
Direzione lavori/Direzione dell'esecuzione	13,00
Contabilità dei lavori	4,00
Coordinamento sicurezza in esecuzione	11,00
RUP, Responsabile lavori in esecuzione	15,00
Sommario	43,00
FASE 5 – collaudo lavori	
Collaudo lavori/Verifica di conformità	3,00
RUP	5,00
Sommario	8,00
TOTALE	100,00

Allegato E
Prospetto costituzione Gruppo di Lavoro

DESCRIZIONE <i>Inserire il titolo dell'intervento o dei lavori</i>	Importo opere/lavori € 0,00
--	---------------------------------------

Lotto CIG	<i>Inserire CIG dell'intervento</i>	Quota incentivo	 € 0,00
------------------	-------------------------------------	------------------------	------------

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE			Quota prestazione	%
PERSONALE COINVOLTO DAL <i>ins. data inizio attività</i> AL <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Firma per accettazione</i>
			%	
			%	
			%	

PROGETTO DEFINITIVO			Quota prestazione	%
PERSONALE COINVOLTO DAL <i>ins. data inizio attività</i> AL <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Firma per accettazione</i>
			%	
			%	
			%	

PROGETTO ESECUTIVO			Quota prestazione	%
PERSONALE COINVOLTO DAL <i>ins. data inizio attività</i> AL <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Firma per accettazione</i>
			%	
			%	
			%	

VERIFICA PROGETTO			Quota prestazione	%
PERSONALE COINVOLTO DAL <i>ins. data inizio attività</i> AL <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Firma per accettazione</i>
			%	
			%	
			%	

COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE			Quota prestazione	%
PERSONALE COINVOLTO DAL <i>ins. data inizio attività</i> AL <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Firma per accettazione</i>
			%	
			%	
			%	

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI			Quota prestazione	%
PERSONALE COINVOLTO DAL <i>ins. data inizio attività</i> AL <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Firma per accettazione</i>
			%	
			%	
			%	

COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE			Quota prestazione	
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ ms. data inizio attività AL _____ ms. data fine attività				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Firma per accettazione

DIRETTORE ESECUTIVO			Quota prestazione	
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ ms. data inizio attività AL _____ ms. data fine attività				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Firma per accettazione

ISPETTORE DI CANTIERE			Quota prestazione	
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ ms. data inizio attività AL _____ ms. data fine attività				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Firma per accettazione

COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE

COLLAUDATORE/DIRETTORE DEI LAVORI			Quota prestazione	
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ ms. data inizio attività AL _____ ms. data fine attività				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Firma per accettazione

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

SUPPORTO TECNICO			Quota prestazione	
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ ms. data inizio attività AL _____ ms. data fine attività				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Firma per accettazione

SUPPORTO AMMINISTRATIVO			Quota prestazione	
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ ms. data inizio attività AL _____ ms. data fine attività				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Firma per accettazione

Troia, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Allegato F
Prospetto liquidazione incentivo

DESCRIZIONE	Importo opere/lavori
<i>Inserire il titolo dell'intervento o dei lavori</i>	€ 0,00

Lotto CIG	<i>Inserire CIG dell'intervento</i>	Quota incentivo	€ 0,00
------------------	-------------------------------------	------------------------	--------

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE	Quota incentivo	€ 0,00
-----------------------------	------------------------	--------

PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Compenso
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

PROGETTO DEFINITIVO	Quota incentivo	€ 0,00
----------------------------	------------------------	--------

PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Compenso
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

PROGETTO ESECUTIVO	Quota incentivo	€ 0,00
---------------------------	------------------------	--------

PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Compenso
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

VERIFICA PROGETTO	Quota incentivo	€ 0,00
--------------------------	------------------------	--------

PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Compenso
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE	Quota incentivo	€ 0,00
---	------------------------	--------

PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Compenso
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

DIRETTORE DEI LAVORI	Quota incentivo	€ 0,00
-----------------------------	------------------------	--------

PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
Cognome e Nome	Cat.	Qualifica	Quota di partecipazione	Compenso
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00

	Totale	€ 0,00
--	---------------	--------

COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE			Quota incentivo	€ 0,00
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Compenso</i>
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

DIRETTORE ESECUTIVO			Quota incentivo	€ 0,00
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Compenso</i>
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

ISPETTORE DI CANTIERE			Quota incentivo	€ 0,00
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Compenso</i>
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE

COLLAUDATORE/DIRETTORE DEI LAVORI			Quota incentivo	€ 0,00
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Compenso</i>
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO

SUPPORTO TECNICO			Quota incentivo	€ 0,00
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Compenso</i>
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

SUPPORTO AMMINISTRATIVO			Quota incentivo	€ 0,00
PERSONALE COINVOLTO DAL _____ <i>ins. data inizio attività</i> AL _____ <i>ins. data fine attività</i>				
<i>Cognome e Nome</i>	<i>Cat.</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Quota di partecipazione</i>	<i>Compenso</i>
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
			%	€ 0,00
Totale				€ 0,00

Troia, li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO